FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO IVº SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 004/CFA (2019/2020)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 116/CFA- RIUNIONE DEL 13 GIUGNO 2019

I COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza — Presidente; Avv. Patrizio Leozappa — Vice Presidente; Avv. Franco Matera — Componenti; Dott. Antonio Metitieri — Segretario.

- 1. RICORSO DEL SIG. MORETTI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 37, COMMA 1 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, NONCHÉ COM. UFF. N. 1 LND PUNTO 14/C DELL'1.7.2017 E COM. UFF. N. 2 SGS PUNTO 2, LETTERA C DEL 14.7.2017 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9352/220 PFI 18-19 MS/AS/AC DELL'1.3.2019 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico Com. Uff. n. 231 del 7.5.2019)
- 1. Con ricorso in data 10.5.2019, il sig. Marco Moretti ha impugnato la decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 231 del Settore Tecnico FIGC S.S. 2018/2019, con la quale la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico gli ha inflitto la sanzione della squalifica per mesi 5, avendolo riconosciuto responsabile dell'addebito disciplinare contestatogli dalla Procura Federale e consistente nell'aver assunto, nella s.s. 2017/2018, solo formalmente la conduzione tecnica delle squadre della società Tor di Quinto partecipanti ai campionati Juniores Regionali Elite e Allievi Regionali, consentendo invece di fatto che le funzioni di allenatore fossero svolte dai sig.ri Lorenzo Basili e Giorgio Almanza dirigenti entrambi privi di abilitazione a condurre tecnicamente dette squadre e che il suo nominativo fosse inserito in 28 distinte di gara quale allenatore, unitamente a quello dei suddetti dirigenti, al solo fine di eludere gli obblighi previsti dalla normativa vigente, in violazione dell'art. 1-bis, comma 1, G.G.S. in relazione all'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione al Com. Uff. n. 1 della LND, punto 14/C, pubblicato in data 1.7.2017, ed al Com. Uff. n. 2, punto 1, lett. C del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, pubblicato in data 14.7.2017.
- 1.1. Nella premessa del suo gravame il sig. Moretti chiarisce che nelle squadre dilettantistiche gli allenatori svolgono una pluralità di mansioni e di attività, fungendo quasi da factotum, in ciò essendo generalmente coadiuvati da diverse figure, quali il preparatore atletico, i dirigenti dell'associazione, il direttore tecnico e il presidente, finendo poi con l'osservare come "Affinchè però la conduzione tecnica della squadra sia svolta effettivamente dall'allenatore è dirimente che gli atti a rilevanza esterna siano effettivamente da lui svolti con continuità, non rilevando se in uno o più episodi sporadici altri soggetti lo abbiano coadiuvato nella gestione e conduzione della squadra, stante la gratuità della prestazione esequita, per la quale non si può pretendere una presenza a tempo pieno."
- 1.2. Sulla base di tali premesse, il ricorrente ravvisa un primo profilo di erroneità della decisione impugnata laddove essa ha ritenuto di non poter considerare prevalente l'attività di allenatore svolta dal sig. Moretti rispetto a quella posta in essere dai dirigenti Basili e Almanza, nonostante: i) questi ultimi abbiano dichiarato alla Procura Federale di aver solo saltuariamente dato indicazioni tecniche alla squadra, sia durante gli allenamenti che durante le partite, smentendo di aver predisposto le formazioni e di aver svolto gli allenamenti in qualità di allenatore (il sig. Basili) e di aver mai allenato (il sig. Almanza); ii) il presidente Testa abbia confermato "non nego che spesso e volentieri si siano alzati e abbiano dato indicazioni tecniche al posto del mister, preciso però che non si sono mai sostituiti all'allenatore."
- 1.3. Si duole, inoltre, il sig. Moretti del fatto che, nelle audizioni svolte dalla Procura federale, a tutti i giovani calciatori dalla stessa convocati sia stato chiesto, peraltro non in contraddittorio tra le

parti, chi fosse il loro allenatore, anziché quali attività abbia svolto il sig. Moretti e quali altre il sig. Basili e il sig. Almanza, come sarebbe stato necessario, secondo il ricorrente, per dimostrare la prevalenza dell'attività dell'uno o dell'altro, vieppiù considerata l'assenza nelle carte federali di una descrizione dettagliata delle attività che devono essere svolte dall'allenatore.

Infine, in nessuna considerazione sarebbe stata tenuta la testimonianza resa dal calciatore Grappasonni, tesserato per il Tor di Quinto nella Stagione Sportiva 2017/2018, che ha confermato nell'audizione che il sig. Moretti ha svolto il ruolo di allenatore sia della squadra Allievi che di quella Juniores.

- 2. Nella riunione del 13.6.2019 dinanzi a questa Corte, previa discussione, il procedimento è stato trattenuto in decisione, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali hanno chiesto l'assoluzione da ogni addebito o, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata, parte ricorrente, il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata, la Procura federale.
- 3. La decisione impugnata merita di essere confermata ed il ricorso deve pertanto essere rigettato.
- **3.1.** Non si può, innanzi tutto, non essere d'accordo con il ricorrente quando afferma che ciò che rileva ai fini della valutazione della fondatezza degli addebiti disciplinari mossi nei suoi confronti dalla Procura federale è verificare se, dal materiale probatorio raccolto ed allegato agli atti del procedimento, possa ritenersi effettivamente dimostrata la circostanza della continuità dell'attività di allenatore svolta dal sig. Moretti nella Stagione Sportiva 2017/2018 e quella della sporadicità degli episodi di collaborazione nella conduzione tecnica da parte dei sig.ri Basili o Almanza.

Le doglianze espresse dal ricorrente, tuttavia, non colgono nel segno proprio per la ragione che una tale verifica e valutazione è stata correttamente compiuta dalla Commissione disciplinare, a giudizio della quale le dichiarazioni rese da numerosi tesserati dinanzi alla Procura federale e segnatamente quelle dei sette calciatori Schinaia, Tonanzi, Valeri, Libertini, Vagnarelli, Papa e Organtini, depongono tutte, in modo univoco e concordante, nel senso di confermare gli addebiti oggetto del deferimento in ordine al fatto che gli allenatori delle due squadre schierate dalla Tor di Quinto sono stati, in realtà, i sig.ri Basili e Almanza e non il sig. Moretti.

In particolare, secondo la decisione di prima istanza, sulla base di dette dichiarazioni, la cui attendibilità è stata ritenuta rafforzata dal fatto di provenire da soggetti non più tesserati per la stessa società di appartenenza del deferito, risulta comprovato che i sig.ri Basili e Almanza abbiano svolto attività tecnica, sia durante gli allenamenti che durante le gare ufficiali – circostanza, questa, di per sé ammessa anche dagli stessi Basili e Almanza, oltre che dal presidente Testa, nelle dichiarazioni rilasciate alla Procura federale –, in termini non occasionali, né di mero supporto a quella del deferito.

- **3.2.** Con riguardo a ciascuna delle dichiarazioni rese alla Procura federale dai sette calciatori Schinaia, Tonanzi, Valeri, Libertini, Vagnarelli, Papa e Organtini, questa Corte, alla luce del loro contenuto inequivoco, ritiene di poter condividere il giudizio di attendibilità e concordanza espresso dal primo giudice, che le ha ritenute del tutto correttamente risolutive ai fini del riconoscimento delle responsabilità disciplinari addebitate al sig. Moretti.
- **3.3.** Le argomentazioni spese a supporto del presente ricorso con riguardo alla mancata valorizzazione delle testimonianze dei sig.ri Basili, Almanza, Testa e del calciatore Grappasonni, inoltre, non intaccano la correttezza della decisione impugnata.

Ed invero, occorre al riguardo considerare, in primo luogo, che esse, eccezion fatta per le dichiarazioni del Grappasonni, provengono da soggetti che, a differenza dei sette giovani calciatori auditi dalla Procura federale, sono tutti portatori di un interesse processuale convergente con quello del sig. Moretti, dal momento che nei confronti dei sig.ri Basili, Almanza e Testa, per i medesimi fatti, la Procura federale ha ritenuto di procedere con autonomo deferimento.

In secondo luogo, rileva poi la circostanza che, nelle dichiarazioni rese alla Procura federale, tanto i sig.ri Basili e Almanza, quanto il presidente Testa, abbiano tutti riconosciuto lo svolgimento da parte degli stessi Basili e Almanza di attività di natura tecnica, sia durante gli allenamenti che durante le gare ufficiali, il che assume rilievo emblematico e sicura valenza confessoria.

Che ciò possa essere avvenuto "saltuariamente" o meno, come precisano sia il sig. Basili che il sig. Almanza, appare, per un verso, non dirimente se non ai fini della pienezza dell'ammissione degli addebiti contestati, per altro verso e significativamente, comunque in contrasto con quanto affermato dal presidente Testa che, sotto tale profilo, ammette e dichiara che "le indicazioni tecniche al posto del mister" Moretti sono state impartite dai sig.ri Basili e Almanza "spesso e volentieri". Laddove, peraltro, a tale ultimo riquardo, ciò che più rileva in sede disciplinare, a ben vedere, è senz'altro

l'ammissione da parte del sig. Testa che si è trattato di un'attività tecnica svolta da entrambi "al posto del mister" odierno ricorrente.

Quanto ulteriormente aggiunto o precisato nelle rispettive dichiarazioni, si rileva per completezza, appartiene poi alla sfera delle valutazioni soggettive o appare, comunque, un tentativo di mitigare le conseguenze delle circostanze di fatto ammesse dai sig.ri Basili, Almanza e Testa: è così per la smentita del sig. Basili di aver svolto gli allenamenti — che dunque ha ammesso di aver effettuato — "in qualità di allenatore", per la precisazione dell'Almanza "che per il lavoro che svolgo mi è impossibile arrivare sempre puntuale all'inizio degli allenamenti quindi mi sembra strano che io posso svolgere il ruolo di allenatore" o per quella del sig. Testa che i sig.ri Almanza e Basili "non si sono mai sostituiti all'allenatore" pur avendo dato spesso e volentieri indicazioni tecniche al suo posto.

Ugualmente, non può condividersi la doglianza del ricorrente che lamenta la mancata considerazione da parte della decisione di prime cure della testimonianza resa dal calciatore Daniele Grappasonni, dal momento che essa, complessivamente considerata, contiene affermazioni che non giovano affatto alla tesi del sig. Moretti: dopo aver dichiarato che l'allenatore della squadra degli Allievi Regionali Elite del Tor di Quinto per la scorsa stagione sportiva era stato il sig. Marco Moretti, a domanda della Procura federale relativa allo svolgimento degli allenamenti o alla dazione di indicazioni tecniche durante le partite da parte del sig. Giorgio Almanza, il Grappasonni ha infatti risposto che l'Almanza "Agli allenamenti era presente insieme a Moretti aiutandolo e durante le gare dava aiuti tecnici e incitamenti"; alla domanda su chi allenasse gli Juniores Regionali Elite, ha inoltre così risposto: "Da quello che ho potuto constatare, in quanto sono stato convocato per due volte nella squadra degli Juniores, gli allenatori erano Moretti e Basili in suo aiuto."

Infine, non ha pregio il rilievo che le testimonianze dei sette calciatori Schinaia, Tonanzi, Valeri, Libertini, Vagnarelli, Papa e Organtini siano state rese alla Procura federale senza il contraddittorio del sig. Moretti, dal momento che le vigenti norme del codice di giustizia sportiva federale non prevedono che, nello svolgimento delle sue funzioni inquirenti, la Procura federale debba assumere informazioni e testimonianze in contraddittorio con il soggetto sottoposto ad indagine.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Moretti Marco. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa – Vice Presidente; Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 3. RICORSO DEL SIG. RAIOLA VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI 2 DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PROCURATORE SPORTIVO IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ VIESSE SPORT LTD INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4.2 E 9 DEL REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi Com. Uff. n. 019/PS del 15.5.2019)
- 4. RICORSO DEL SIG. RAIOLA CARMINE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI 3 DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PROCURATORE SPORTIVO IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ THREE SPORTS BUSINESS LTD INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4.2 E 9 DEL REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi Com. Uff. n. 019/PS del 15.5.2019)

Con ricorso inviato in data 22 maggio 2019, i signori Vincenzo Raiola e Carmine Raiola, in proprio e quali rispettivi legali rappresentanti, della Viesse Sport Limited, il primo, e della Three Sport Business Ltd, il secondo, adivano, la Corte Federale di Appello per la riforma della decisione della Commissione Procuratori Sportivi, pubblicata nel Com. Uff. n. 017/PS in data 8 maggio 2019, con motivazioni pubblicate nel Com. Uff. 019/PS del 15 maggio 2019, che aveva ritenuto gli stessi signori Vincenzo Raiola e Carmine Raiola responsabili della violazione dei doveri di correttezza e diligenza professionale, espressamente richiamati dall'art. 4.2 del regolamento per i servizi di procuratore sportivo, infliggendo loro, in proprio e nelle sopra indicate qualità, la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività di procuratore sportivo, rispettivamente per mesi 2 per il signor Vincenzo Raiola e per mesi 3 per il signor Carmine Raiola.

La vicenda processuale, oggi all'esame della Corte, trova origine nell'esposto inviato dal sig.

Gaetano Paolillo, iscritto nel Registro dei Procuratori Sportivi, pervenuto alla Commissione Procuratori Sportivi in data 2 ottobre 2018, con il quale egli rappresentava che:

- in data 25 gennaio 2017, la società calcistica U.S. Sassuolo Calcio s.r.l. (di seguito, "Sassuolo") gli aveva conferito mandato in esclusiva al fine della stipula del contratto economico del calciatore Gianluca Scamacca:
- in data 31 gennaio 2017, il Sassuolo stipulava con il predetto Scamacca, per effetto dell'esecuzione del mandato da parte dell'esponente Paolillo, contratto di prestazione sportiva con durata sino al 30 giugno 2021:
- in data 14 novembre 2017, lo Scamacca sottoscriveva contratto di rappresentanza con il Paolillo onde farsi assistere da questi, in qualità di procuratore sportivo regolarmente iscritto al relativo registro tenuto dalla FIGC; tale contratto aveva durata sino al 14 novembre 2019 e prevedeva la facoltà per il calciatore di recedere dallo stesso previo pagamento di una penale di euro 200.000,00;
- in data 20 novembre 2017, lo Scamacca ed il Sassuolo sottoscrivevano con il Paolillo, in qualità di legale rappresentante della società Football & Sport s.r.l., contratto per la consulenza, assistenza e prestazione dei servizi in relazione al rinnovo del contratto di prestazione sportiva intercorrente tra lo Scamacca ed il Sassuolo;
- in data 21 novembre 2017, Scamacca ed il Sassuolo sottoscrivevano effettivamente contratto di prestazione sportiva che prevedeva il tesseramento del calciatore sino al 30 giugno 2022;
- in data 17 maggio 2018, Paolillo rinegoziava in termini migliorativi per il calciatore le sue condizioni di ingaggio presso il Sassuolo, che venivano altresì comunicate per iscritto allo Scamacca in data 22 magio 2018.

Secondo quanto rappresentato nell'esposto, le comunicazioni del Paolillo relative alla intervenuta rinegoziazione del contratto di prestazione sportiva tra lo Scamacca ed il Sassuolo non venivano, tuttavia, riscontrate dallo Scamacca e, a dire del Paolillo, pressochè contestualmente a tale silenzio serbato dal calciatore, cominciavano a comparire sulla stampa notizie relative alle intenzioni dello Scamacca di cambiare il procuratore sportivo per farsi assistere dal Sig. Carmine Raiola.

Successivamente con comunicazione inviata al Paolillo in data 23 maggio 2018, lo Scamacca, lamentando che le condizioni economiche convenute dal medesimo Paolillo con il Sassuolo non erano da considerarsi per lui soddisfacenti, intimava al Paolillo di astenersi dal curare i suoi rapporti professionali; richiesta quest'ultima poi reiterata anche con le comunicazioni inviate dallo stesso Scamacca a Paolillo in data 24 maggio 2018 ed in data 1 giugno 2018, con le quali lo stesso rappresentava altresì la propria impossibilità di onorare il pagamento della penale convenzionalmente pattuita.

Il Paolillo, anche in considerazione delle affermate insistenti voci secondo cui il Sig. Carmine Raiola era divenuto l'effettivo procuratore sportivo dello Scamacca, si determinava per l'invio di una comunicazione al Sassuolo con la quale ribadiva di essere l'unico procuratore legittimamente incaricato di curare gli interessi del predetto calciatore Scamacca nonché ad avviare contatti telefonici con l'Avv. Vittorio Rigo, quale legale del sig. Carmine Raiola.

Successivamente, ulteriori notizie di stampa corroboravano, a dire del Paolillo, l'ipotesi che il calciatore Scamacca avesse richiesto l'assistenza in qualità di procuratore sportivo del Sig. Carmine Raiola, ipotesi confermata, secondo il Paolillo, dalle comunicazione telefoniche avute dallo stesso con il Dott. Carnevali (Amministratore Delegato del Sassuolo), il Sig. Leone (Direttore Sportivo del Pescara Calcio) e il Sig. Facci (Direttore Sportivo del Livorno Calcio) (con la precisazione che in tale ultimo caso, secondo l'esposto, il contatto sarebbe avvenuto con il sig. Enzo Raiola).

Quindi, in data 14 agosto 2018, perveniva al Paolillo revoca per giusta causa del mandato da parte dello Scamacca.

In conclusione del suo esposto il Paolillo chiedeva che si procedesse nei confronti dei soggetti coinvolti e per le violazioni indicate e/o ravvisabili.

Ricevuto l'esposto la Commissione Procuratori Sportivi, ai sensi del Regolamento per le procedure innanzi alla Commissione Procuratori Sportivi si avvaleva per l'attività istruttoria della Procura Federale richiedendo, in paritcolare, di ascoltare i signori Leoni Luca (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo dell'A.S. Livorno Calcio), Angelozzi Guido (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della società Spezia Calcio s.r.l.), Carnevali Giovanni (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e Direttore Generale della società "U.S. Sassuolo Calcio Srl"), invitando altresì la Procura Federale "a voler esaminare la posizione del calciatore Scamacca Gianluca al fine di valutarne eventuali profili disciplinari".

Gli esiti dell'attività istruttoria della Procura Federale venivano comunicati alla Commissione Procuratori Sportivi in data 25 gennaio 2019 ed, alla luce delle risultanze delle indagini compiute, veniva contestata agli odierni ricorrenti la violazione degli artt. 4.2 e 9 del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo per aver, in concorso tra loro, in proprio e per le società da essi rappresentate, reiteratamente posto in essere, tra i mesi di maggio ed agosto del 2018, condotte consistenti nell'esercizio dell'attività di procuratore sportivo in favore del calciatore Gianluca Scamacca, pur in difetto di conferimento da parte di questi di rituale mandato e pur nella consapevolezza della sussistenza di un concomitante efficace mandato sottoscritto tra il predetto calciatore ed il procuratore Gaetano Paolillo.

In particolare, i signori Vincenzo Raiola e Carmine Raiola, sulla base delle risultanze dell'istruttoria compiuta dalla Procura Federale, avrebbero intrattenuto contatti telefonici e/o personali con il Sig. Carnevali (Amministratore Delegato del Sassuolo), il Sig. Angelozzi (Direttore Generale dello Spezia), il Sig. Leone (Direttore Sportivo del Pescara) ed il Sig. Facci (Direttore Sportivo del Livorno), finalizzati a definire i termini e le condizioni di potenziali contratti di prestazioni sportive da sottoscriversi tra il calciatore Scamacca e le menzionate società calcistiche.

All'udienza del 19 marzo 2019 innanzi alla Commissione Procuratori Sportivi, i sigg.ri Raiola si costituivano, a mezzo del difensore Avv. Diana, depositando ritualmente memoria con la quale, oltre a contestare nel merito il rilievo disciplinare dei fatti loro ascritti, preliminarmente eccepivano il difetto di giurisdizione degli organi di giustizia sportiva della FIGC, il difetto di competenza della Commissione Procuratori Sportivi, nonché l'esaurimento - per decorrenza del relativo termine - del potere sanzionatorio esercitato.

La Commissione Procuratori sportivi, con la decisione impugnata,, richiamati i precedenti giurisprudenziali di questa Corte, rigettava le eccezioni pregiudiziali e preliminari e, rilevato che le indagini svolte dalla Procura Federale nel caso in esame avevano esaustivamente valutato tutti i possibili esiti, analizzandone con sistematicità così logica ogni aspetto, da consentire a qualunque lettore della Relazione di Chiusura di concludere senz'altro nel senso dell'indubbia individuazione di condotte disciplinarmente rilevanti a carico dei Sigg.ri Raiola, comminava agli stessi signori Vincenzo Raiola e Carmine Raiola, in proprio e nelle più volte indicate qualità, la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività di procuratore sportivo, rispettivamente per mesi 2 per il signor Vincenzo Raiola e per mesi 3 per il signor Carmine Raiola.

Avverso tale decisione i signori Vincenzo Raiola e Carmine Raiola, in proprio e nelle più volte indicate qualità, hanno proposto due distinti ricorsi sostanzialmente identici, innanzi alla Corte Federale di Appello, lamentando:

1) NON ACCOGLIMENTO DELL'ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA F.I.G.C.

Sul punto i ricorrenti ripropongono il lamentato il difetto di giurisdizione, sulla base di una articolata argomentazione che parte dai principi che regolano il contenzioso sportivo per passare successivamente all'esame delle singole norme in materia di giustizia sportiva della F.I.G.C in concerto con quelle che regolano l'attività di procuratore sportivo.

2) PROVA PER PRESUNZIONI DELL'ESISTENZA DI UNA VALIDA ED EFFICACE CLAUSOLA COMPROMISSORIA – IRRILEVANZA DELLE PRESUNTE AUTODICHIARAZIONI

I ricorrenti lamentano la mancata prova da parte della Commissione delle autodichiarazioni rese dai ricorrenti, allegate ai contratti depositati, ed, in ogni caso, la loro irrilevanza, anche in relazione all'asserito carattere arbitrale del procedimento innanzi alla Commissione Procuratori sportivi.

3) COMPETENZA DEL T.F.N. SEZIONE DISCIPLINARE.

Sulla base di una personale ricostruzione sistematica della giustizia sportiva, i ricorrenti, al contrario di quanto affermato in precedenti giudizi, sostengono, in questa, sede la competenza del T.F.N. Al posto di quella della Commissione Procuratori Sportivi.

- 4) ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO EX ART.34 BIS COMMA 1 C.G.S.Su tale punto i ricorrenti affermano l'avvenuta estinzione del giudizio per il decorso del termine di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, essendo la decisione, a parere dei ricorrenti, della Commissione Procuratori Sportivi intervenuta dopo tale termine, con conseguente estinzione del giudizio disciplinare e della relativa azione ed inefficacia di tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, così come previsto dall'art. 34 bis del C.G.S..
- 5) ERRONEA RICOSTRUZIONE ED INTERPRETAZIONE DEI FATTI E CONSEGUENTE ERRATO RICONOSCIMENTO DI RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RACCOLTA.

Nel merito i ricorrenti lamentano la mancanza dei presupposti di fatto e di diritto per una qualificazione della condotta posta in essere dai ricorrenti quale illecita, sleale o scorretta, attraverso una minuziosa, quanto eccessiva, riconsiderazione dell'impianto probatorio.

All'udienza odierna è intervenuto l'avv.to Diana, il quale ha illustrato i ricorsi, soffermandosi su alcuni particolari aspetti.

Motivi della decisione

La Corte, dopo aver proceduto preliminarmente alla riunione dei procedimenti ed ad una attenta analisi delle argomentazioni prospettate dalla difesa dei ricorrenti, ritiene necessario dover richiamare integralmente l'inquadramento sistematico della materia, già prospettato nella decisione di cui al C.U. 066 del 23 gennaio 2019, dal quale discende l'assoggettamento dell'attività dei ricorrenti alla giustizia sportiva della F.I.G.C., in forza delle autodichiarazioni allegate ai contratti di rappresentanza dagli stessi depositati.

Nè, in contrario, può essere richiamato l'art. 9.1 del Regolamento Procuratori Sportivi, che costituisce norma procedimentale, o l'impianto codicistico dell'istituto dell'arbitrato, che nulla ha a che vedere con il vincolo di giustizia stabilito dalle norme della F.I.G.C..

Quanto alla lamentata mancata prova delle autodichiarazioni rese dai ricorrenti, allegate ai contratti depositati, va ricordato, in questa sede, la particolare natura del procedimento disciplinare che si svolge innanzi alla Commissione Procuratori sportivi, nel quale la stessa Commissione cumula in sé le funzioni inquirente, requirente e giudicante e pertanto non vi era alcun obbligo di provare a sé stessa l'esistenza dei contratti e delle autodichiarazioni, di cui peraltro i ricorrenti non hanno contestano l'esistenza, nel primo grado di giudizio.

Relativamente alla pretesa competenza del T.F.N. - Sezione Disciplinare, risultano incomprensibili le ragioni che, a fronte della affermata giurisdizione federale, dovrebbero portare ad una competenza di tale organo a scapito di quella del giudice naturale, che nel caso di specie è e non può non essere la Commissione Procuratori Sportivi.

Quanto alla eccezione di intervenuta estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 34 bis comma 1 C.G.S., rilevabile, peraltro, di ufficio, come previsto dal 4° comma dello stesso articolo, deve essere affermato che, alla luce del principio della ragionevole durata del processo, stabilito espressamente dall'art. 33 comma 2 dello Statuto FIGC e dell'inquadramento della Commissione Procuratori Sportivi nell'ambito degli organi della giustizia sportiva, ai sensi dell'art. 34 comma 4 lettera f) del medesimo Statuto, confermato, peraltro, dalla impugnabilità delle sue decisioni innanzi alla Corte Federale di Appello, ed attesa la palese natura disciplinare del procedimento di cui si tratta, appare a questa Corte indubitabile la diretta applicazione dell'art.34 bis C.G.S., al procedimento disciplinare che si svolge innanzi la Commissione Procuratori Sportivi.

Per espressa previsione contenuta nel 1° comma di tale ultimo articolo, la pronuncia della decisione di primo grado deve intervenire nel termine di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare.

Nel caso di specie, l'esercizio dell'azione disciplinare deve essere fatta coincidere con la lettera di comunicazione della trattazione del procedimento innanzi alla Commissione Procuratori Sportivi datata 19 marzo 2019 ed essendo intervenuta la decisione in data 8/15 maggio, va da sé che non risultano trascorsi i termini previsti dall'art. 34 bis comma 1 C.G.S..

Analizzate le questioni pregiudiziali ed entrando nella valutazione del merito, il ricorso merita accoglimento.

In primo luogo deve essere evidenziato il non corretto svolgimento dell'iter procedurale che ha portato alla formazione del giudizio da parte della Commissione Procuratori Sportivi, laddove la stessa più che delegare un'attività istruttoria alla Procura Federale, ha rimesso alla stessa la determinazione delle conclusioni delle indagini e, conseguentemente, recependole acriticamente, la decisione stessa del giudizio.

Infatti, la Procura Federale ha inteso agire non come organo ausiliare della Commissione stessa, ma come organo inquirente/requirente, entrando nel merito delle vicende denunciate ed esprimendo valutazioni in ordine a comportamenti e documenti, che invece sarebbero state di esclusiva competenza della Commissione Procuratori Sportivi, la cui delega era stata, e non poteve essere diversamente, limitata soltanto a mere attività istruttorie, come l'escussione dei testi.

D'altronde la stessa Commissione comferma il vizio procedurale, laddove afferma " che le indagini svolte dalla Procura Federale nel caso in esame hanno <u>esaustivamente</u> valutato tutti i possibili esiti, analizzandone con sistematicità così logica ogni aspetto, da consentire a qualunque lettore della Relazione di Chiusura di concludere senz'altro nel senso dell'indubbia individuazione di

condotte disciplinarmente rilevanti a carico dei Sigg.ri Raiola".

In ogni caso, le condotte contestate ai signori Carmine Raiola e Vincenzo Raiola sono generiche e poco contestualizzate temporalmente per consentire una decisione di condanna, atteso che:

- i rapporti tra lo Scamacca ed il Paolillo, risultano problematici e compromessi a far data quanto meno dalla mail del 21/23 maggio;
- nessuna attività dei signori Raiola finalizzata a provocare una rottura nei rapporti tra lo Scamacca ed il Paolillo viene provata prima di tale data;
- nessuna attività giuridicamente rilevante e qualificabile come attività di procuratore sportivo può essere imputata ai signori Raiola Carmine e Raiola Vincenzo, dovendosi considerare quanto emerso riconducibile ad un fisiologico scambio di opinioni e considerazioni, oltretutto relative ad un calciatore che, di fatto, aveva revocato il mandato al Paolillo e che, in ogni caso, fino ad oggi non mai avuto come procuratore uno dei due ricorrenti.

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 3 e 4 come rispettivamente proposti dai sigg.ri Raiola Vincenzo e Raiola Carmine li accoglie e annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza — Presidente; Avv. Patrizio Leozappa — Vice Presidente; Dott. Raimondo Cerami — Componenti; Dott. Antonio Metitieri — Segretario.

5. RICORSO DEL SIG. MITRANO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 12 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 28 REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, 92 NOIF E 38 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10994/143 PFI 18-19 MS/VDB DEL 2.4.2019 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 253 del 30.5.2019)

A seguito di un esposto presentato il 5.5.2018 dalla sig.ra Formato Maria Anna, Presidente della ASD Vigor Gaeta, che segnalava che in data 30.4.2018 era stato organizzato presso il campo sportivo "A. Riciniello" di Gaeta uno *stage* riservato alla categoria dei portieri senza alcuna autorizzazione da parte degli organi della FIGC, veniva disposta ed eseguita dalla Procura Federale un'accurata indagine sull'accaduto.

In esito alla stessa veniva accertato che, effettivamente, nella data sopraindicata era stato effettuato uno stage riservato ai portieri, organizzato dalla società Polisportiva Gaeta Calcio e dall'ASD Spes Caieta, nonché dai signori Mitrano Francesco, allenatore di base della Polisportiva Gaeta Calcio, e Mezza Roberto, tesserato per la ASD PSD Don Bosco Gaeta, senza alcuna autorizzazione da parte degli organi del Settore Giovanile Scolastico della FIGC e del CR Lazio. Nello stage erano rimasti coinvolti anche altri soggetti, come i signori Cera Renato e Miotto Giulio, entrambi allenatori e preparatori di portieri, e Ciccone Luca, dirigente e allenatore dell'ASD Nuova Itri Calcio, e tantissimi altri che venivano deferiti al Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Lazio.

I signori Mitrano, Mezza, Cera, Miotto, Ciccone venivano, invece, deferiti alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico per rispondere ciascuno dell'illecito disciplinare per avere organizzato (i primi due) e partecipato (gli altri quattro) al citato *stage* in mancanza delle necessarie autorizzazioni.

In particolare al signor Mitrano veniva contestata la violazione dell'art. 1 *bis,* comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, 92 NOIF e 38 Regolamento Settore Tecnico per avere organizzato in data 30.04.2019 presso il campo sportivo di Gaeta "A. Riciniello" lo *stage* per portieri in assenza delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi federali del Settore Giovanile Scolastico della FIGC e del CR Lazio.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico ha ritenuto provati i fatti contestati e con decisione del 30.05.2019 (pubblicata nello stesso giorno) ha dichiarato la responsabilità disciplinare dei sigg. Mitrano, Miotto e Ciccone infliggendo loro la sanzione della squalifica rispettivamente per mesi dodici al primo, e per mesi tre agli altri due. Gli altri allenatori deferiti alla Commissione

Disciplinare (e, cioè, i signori Mezza e Cera) hanno, invece, definito la loro posizione con un patteggiamento.

Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il sig. Mitrano, a mezzo del suo difensore, ammettendo di avere organizzato lo stage in questione, ma mettendo in evidenza la propria buona fede, e cioè la propria assoluta ignoranza circa la necessità di munirsi preventivamente dell'autorizzazione degli organi del Settore Giovanile Scolastico della FIGC e del CR Lazio. Con la richiesta di una riduzione della squalifica inflittagli, tenuto conto dell'assenza di ogni recidiva, del fatto che durante il procedimento disciplinare aveva sempre mantenuto un atteggiamento collaborativo, ma soprattutto della palese disparità di trattamento con le posizioni di altri deferiti che erano stati sanzionati in misura notevolmente ridotta.

Fissata l'udienza dinnanzi a questa Corte per la data odierna, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto il rigetto del ricorso, con la conferma della decisione di primo grado.

Sono anche comparsi il sig. Mitrano e il suo difensore, che ha insistito nei motivi del ricorso.

Motivi della decisione.

Il ricorso merita accoglimento nella parte relativa alla richiesta di una riduzione della sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.

Ed invero, come ha giustamente osservato la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, i fatti addebitati al sig. Mitrano integrano perfettamente l'illecito disciplinare contestatogli, e risultano provati attraverso la documentazione acquisita dalla Procura Federale, le dichiarazioni rese dai numerosi soggetti sentiti nel corso dell'indagine, nonché anche grazie alle significative ammissioni fatte da tutti gli allenatori coinvolti e dallo stesso incolpato.

Non vi sono, quindi, dubbi sulla responsabilità disciplinare del Mitrano, il quale ha organizzato, insieme con il Mezza e con altri soggetti, lo *stage* in questione in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Tuttavia va osservato che la sanzione della squalifica di mesi 12 inflitta dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, si presenta eccessiva in relazione alla gravità dei fatti, alla personalità dell'incolpato e al trattamento sanzionatorio riservato agli altri soggetti coinvolti.

Ed invero, non si può non tenere conto che il Mitrano risulta immune da altri precedenti disciplinari. Inoltre, il comportamento del Mitrano dopo il fatto e durante il procedimento disciplinare è sempre stato improntato a uno spirito collaborativo, con l'ammissione dei fatti la ricostruzione di tutti gli avvenimenti e il coinvolgimento di tutti gli altri soggetti. Ed infine, il trattamento sanzionatorio riservato dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico agli altri partecipanti risulta molto più lieve, essendosi attestato nella misura di mesi tre. Vero è che la posizione del Mitrano è diversa, essendo egli uno degli organizzatori e non un semplice partecipante, ma l'altro organizzatore deferito, e cioè il sig. Mezza, ha definito la propria posizione con un patteggiamento di mesi otto di squalifica.

Alla luce di quanto precede, deve quindi concludersi che la sanzione della squalifica inflitta al sig. Mitrano va ridotta nella misura che si reputa congruo stabilire nella durata di mesi 9.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Mitrano Francesco, riduce la sanzione della squalifica a mesi 9.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mauro Sferrazza

Pubblicato in Roma il 10 luglio 2019

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Gabriele Gravina